COMUNE DI GARBAGNA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente	Protocollo n.
06079	0

DELIBERAZIONE N. 16
Soggetta invio capigruppo N☐
Trasmessa al C.R.C. ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'anno **duemilaventitre** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 12.20, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in modalità mista, ai sensi del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 28/07/2022, i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

SEMINO FABIO	SINDACO	Presente
VERNA MAURIZIO	VICE SINDACO	Assente
MARUFFO JACOPO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza, dall'ufficio, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI OLIVOTTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 16 del 27.04.2023

OGGETTO : DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suestesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Giovanni Olivotto)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suestesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Canevaro Alessandra)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.";

VISTO l'articolo 82 del TUEL il quale ha introdotto alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando a un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento stesso.

VISTO il d.m. 4 aprile 2000, n. 119, con cui il Ministero dell'Interno ha attuato la predetta disposizione determinando l'ammontare base delle indennità degli amministratori locali nella misura indicata nella Tabella A del citato d.m. 119/2000;

VISTO l'art. 1, comma 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui è stata disposta la riduzione del 10% dei suddetti importi;

VISTO l'art. 57-quater del d.l. n. 124/2019 il quale ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che, alla luce della predetta normativa, l'indennità di funzione spettante al sindaco ammontava a € 1.659,38, come evidenziato nel seguente prospetto:

COMUNI REGIONE STATUTO ORDINARIO

Comuni interessati al riparto	Numero comuni della fascia demografica	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal DM 4 aprile 2000, n. 119	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10 per cento in applicazione dell'art. 1, c. 54, della legge n. 266 del 2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 ab. **(EURO 1,952,21)**	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco
		A	B	C= 1.952,21*85%	D=C-B
Comuni fino a 1.000 ab.	1.614	1.291,14	1.162,03	1.659,38	497,35

CONSIDERATO che le nuove indennità previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), secondo la gradualità prevista dal citato comma 584, primo periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

CONSIDERATO che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali sono determinati come nelle tabelle seguenti:

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)

	Indennità intera mensile. Euro
Sindaco	1.906,26
Vice-sindaco	285,93
Assessore	190,63

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)

	Indennità intera mensile. Euro
Sindaco	2.032,44
Vice-sindaco	304,86
Assessore	203,44

Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)

	Indennità intera mensile. Euro
Sindaco	2.208,00
Vice-sindaco	331,20
Assessore	220,80

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta e al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;
CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;
DATO ATTO che la popolazione del Comune di Garbagna, alla data del 31 dicembre 2020 è pari a n. 613 abitanti;
VISTA la delibera n. 52 del 02/12/2022 con la quale è stata determinata l'indennità di funzione al Sindaco per l'anno 2022;

VISTI:
-il comunicato del 20/01/2023 diramato da Finanza Locale con il quale è stato chiarito quanto affermato dal comunicato del 09/01/2023 punto 3, predisposto in intesa con la ragioneria Generale dello Stato: si precisa che le risorse già assegnate con decreto interministeriale del 30/05/2022 sono interamente destinate a tutti i comuni, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l'incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell'art. 1 della legge 30/12/2021, n. 234. Nel caso di mancato o minore utilizzo vanno restituite;
- il comunicato del 27 gennaio 2023 emesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con il quale è stato chiarito che il contributo assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l'incremento delle indennità anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell'indennità prevista dalla normativa vigente;
CONSIDERATO, pertanto, che la spesa è finanziata con il contributo statale di cui al citato comma 586 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, come da seguente tabella;

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Contributo 2022	4.083,28	6.124,92	8.983,21	8.983,21
Contributo 2020	3.287,58	3.287,58	3.287,58	3.287,58
TOTALE CONTRIBUTO STATALE	**7.370,86**	**9.412,50**	**12.270,79**	**12.270,79**

CONSIDERATO che il suddetto contributo finanzia le seguenti voci, con esclusione dell'IRAP che rimane a carico dell'ente:

Indennità annuale CONTRIBUTO	2022	2023	2024	2025
Sindaco	5.986,46	7.462,34	9.528,58	9.528,58
Vicesindaco	442,76	664,14	974,07	974,07
Assessore	295,18	442,77	649,40	649,40
TOTALE Spettante	**6.724,40**	**8.569,25**	**11.152,05**	**11.152,05**
Indennità fine mandato Sindaco	498,87 €	621,86 €	794,05 €	794,05 €
Importo da restituire - indennità Presidente del consiglio	147,59 €	221,39 €	324,70 €	324,70 €
TOTALE	**7.370,86**	**9.412,50**	**12.270,80**	**12.270,80**
IRAP	571,57 €	728,39 €	947,92 €	947,92 €

DATO atto che l'ammontare delle indennità previste dalla normativa, a cui hanno diritto Sindaco, Vicesindaco e Assessore è evidenziata nella seguente tabella:

Indennità annuale SPETTANTE	2022	2023	2024	2025
Sindaco	22.875,11	24.389,30	26.496,00	26.496,00
Vicesindaco	3.431,16	3.658,32	3.974,40	3.974,40
Assessore	2.287,56	2.441,28	2.649,60	2.649,60
TOTALE Spettante	**28.593,83**	**30.488,90**	**33.120,00**	**33.120,00**

PRESO atto che:

- il Sindaco ha comunicato di rinunciare ad una parte dell'indennità che resterebbe a carico del Bilancio del comune. L'indennità percepita dal Sindaco, a carico dell'ente è stata quantificata in € 560,00 al mese;
- il Vicesindaco e l'Assessore, attualmente in carica, hanno comunicato la loro volontà di rinunciare alla quota di indennità che resterebbe a carico del bilancio del comune di Garbagna e che viene quantificata nella seguente tabella:

Indennità annuale oggetto di RINUNCIA	2022	2023	2024	2025
Sindaco	10.168,65	10.206,96	10.247,42	10.247,42
Vicesindaco	2.988,40	2.994,18	3.000,33	3.000,33
Assessore	1.992,38	1.998,51	2.000,20	2.000,20
TOTALE Rinunciato	**15.149,43**	**15.199,65**	**15.247,95**	**15.247,95**

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, di regolarità contabile;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli, resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI DETERMINARE, per le motivazioni in premessa, l'indennità di funzione mensile lorda dei componenti della Giunta Comunale, sulla base di quanto previsto ai commi da 583 a 587, dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584 e 585, tenuto conto della quota parte a carico del bilancio comunale oggetto di rinuncia, nelle seguenti misure mensili:

INDENNITA'		2022	2023	2024	2025
Sindaco	ANNUALE	12.468,72 €	13.944,60 €	16.010,88 €	16.010,88 €
	MENSILE	1.039,06 €	1.162,05 €	1.334,24 €	1.334,24 €
Vice-Sindaco	ANNUALE	442,76 €	664,14 €	974,07 €	974,07 €
	MENSILE	36,90 €	55,35 €	81,17 €	81,17 €
Assessore	ANNUALE	295,18 €	442,77 €	649,40 €	649,40 €
	MENSILE	24,60 €	36,90 €	54,12 €	54,12 €

3. DI DARE ATTO che la spesa sarà finanziata con il contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 a esclusione dell'IRAP che resta a carico dell'ente e che troverà adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025;
4. DI DARE ATTO che al Sindaco spetta l'indennità di fine mandato, pertanto verrà accantonata nell'avanzo di amministrazione;
5. DI RETTIFICARE i dati contenuti nella delibera n. 52 del 02/12/2022 alla luce dei chiarimenti acquisiti in merito alla ripartizione del trasferimento a favore dell'indennità di spettanza al Sindaco, al Vicesindaco e Assessore;
6. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo vincolato per la restituzione della quota di indennità a favore del Presidente del Consiglio, figura non presente presso l'ente, per un importo relativo all'anno 2022 pari a € 147,59;

7. DI DARE ATTO altresì:
   - che le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del d.lgs n. 267/2000;
   - che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;
   - che la suddetta spesa verrà imputata all'apposito capitolo dei rispettivi Bilanci di previsione;
8. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari conseguenti alla presente deliberazione;
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to SEMINO FABIO	F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 18.05.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale	Il Segretario Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO	F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.05.2023

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIOVANNI OLIVOTTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi', 18.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI OLIVOTTO